



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Regolamento n. 4 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c.auto di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni Generali) nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell'Assicurazione) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209- Codice delle Assicurazioni.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 9 agosto 2006

PREMESSA

Sono pervenute osservazioni dall'Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione, dalla Federazione Unitaria SNA UNAPASS, dalla società di assicurazione Ras, dalla società di assicurazione Direct Line, dal Centro Tutela Consumatori di Bolzano, dall'associazione Altroconsumo di Milano, da uno Studio Legale, dal comitato di redazione del Sole 24 Ore, da un impiegato di agenzia e da un privato cittadino.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In linea generale si evidenzia che molti dei soggetti sopra indicati hanno svolto osservazioni su alcuni aspetti connessi con il contenuto del Regolamento sebbene non direttamente inerenti le singole norme.

Per esigenze sistematiche e considerata la ricorrenza ed identità di talune osservazioni se ne riportano in questa sede le linee essenziali e la relativa valutazione.

Creazione di una banca dati elettronica

Una prima osservazione concerne la questione della operatività di una banca dati elettronica contenente informazioni relative alle attestazioni sullo stato del rischio la cui possibile entrata in funzione è prevista dall'art. 134, comma 2 del Codice delle Assicurazione.

In particolare viene sottolineato che l'avvio di un processo di "dematerializzazione" delle attestazioni, ossia di circolazione dei dati relativi allo specifico rischio r.c.auto tramite supporto informatico in luogo del supporto materiale, costituirebbe una evoluzione assai rilevante in termini di economicità, deterrenza alle frodi, corretta tariffazione dei rischi e trasparenza nei confronti degli assicurati.

Nel condividere le positive potenzialità insite in un sistema informatizzato dei dati relativi ai rischi r.c.auto si osserva che nella Relazione di presentazione del Regolamento per la pubblica consultazione si precisava che il Regolamento stesso non disciplina al momento l'eventuale istituzione di una banca dati elettronica per la gestione delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio e che il tema sarà oggetto di successiva valutazione, anche

in considerazione della complessità organizzativa dello stesso.

Si rileva altresì che finalità primaria del Regolamento è quella di consentire agli assicurati, attraverso l'invio con un congruo anticipo della comunicazione e dell'attestazione sullo stato del rischio, il pieno e consapevole esercizio del diritto alla mobilità in funzione di protezione degli interessi degli stessi e di incentivazione della concorrenza tra le imprese.

Possibile incremento delle frodi assicurative

Una seconda osservazione ricorrente concerne il rischio che l'invio diffuso dell'attestazione sullo stato del rischio al domicilio dell'avente diritto, determinando una vasta circolazione di documenti cartacei, possa incentivare comportamenti fraudolenti connessi con l'uso improprio del documento nonché aumentare la possibilità di smarrimento dello stesso.

Al riguardo, pur comprendendo la preoccupazione espressa, si ritiene che il rischio della riproduzione a fini di contraffazione non è correlato alla numerosità degli esemplari in circolazione, ma alla capacità dei contraffattori di replicare in maniera fedele un documento sulla base di un singolo esemplare.

Pertanto, si ritiene che la disposizione non amplifichi il rischio già esistente ma migliori il livello di informativa degli utenti ed accresca la concorrenza nel settore.

Abolizione dei contratti con clausola di tacita proroga

Ulteriori osservazioni riguardano il regime della disdetta contrattuale nei contratti r.c.auto: in particolare si chiede l'abolizione dell'obbligo di disdetta.

La proposta esula dal contenuto specifico del Regolamento; non è pertanto accoglibile in quanto l'obbligo di cui trattasi è previsto da una norma primaria (art.172 Codice delle Assicurazioni). Sulla base della suddetta norma del Codice la nuova disciplina della disdetta contrattuale appare in linea con l'esigenza del consumatore.

Per incentivare la mobilità dei consumatori, l'Autorità ha già valutato positivamente l'opportunità di un intervento sulla normativa primaria al fine di rendere la copertura r.c.auto obbligatoriamente di durata annuale senza possibilità di tacito rinnovo.

Utilizzatori di veicoli in leasing o a noleggio a lungo termine

Il comitato di redazione del Sole 24Ore ha sottolineato la situazione di penalizzazione sopportata da chi ha avuto la disponibilità di un'autovettura nell'ambito di un contratto di lavoro aziendale sospendendo rapporti contrattuali continuativi per la r.c.auto sul veicolo di proprietà e, a distanza di tempo, riacquisti un veicolo di proprietà per il quale il sistema disciplinato dal Regolamento in esame prevede l'assegnazione nella classe di ingresso qualora il periodo di validità dell'attestato sia ormai scaduto. Peraltro il comitato sottolinea che l'art. 134 del Codice rimanda al presente Regolamento la disciplina dei termini di validità dell'attestato di rischio limitandosi a stabilire una validità minima di un anno.

Proposta accolta: in relazione alla crescente diffusione ed evoluzione di formule di leasing o noleggio a lungo termine del veicolo specie nell'ambito di contratti aziendali, si ritiene di accogliere la proposta, assimilando l'utilizzatore del veicolo al proprietario. A tal fine è prevista la possibilità per l'utilizzatore di ottenere dall'assicuratore un duplicato dell'attestazione di rischio relativo al veicolo utilizzato.

Si introduce pertanto all'art. 8 il comma 7.

Validità dello stesso attestato di rischio su più veicoli di proprietà dello stesso soggetto

L'Associazione Altroconsumo richiede di integrare le disposizioni al fine di consentire l'attribuzione della medesima classe di merito maturata su un veicolo anche per il secondo veicolo acquistato dalla stesso proprietario.

Proposta non accolta: la disciplina della copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile auto insiste sul proprietario del veicolo e dunque la normativa sottolinea che l'attestato di rischio riguarda il proprietario del veicolo e non già l'utilizzatore dello stesso: pertanto la validità nel tempo dell'attestato di rischio segue il veicolo fintanto che lo stesso permane in proprietà dello stesso soggetto e, in caso di sostituzione del veicolo, si trasferisce su altro veicolo dello stesso soggetto proprietario. D'altra parte il proprietario che possieda più veicoli nella maggioranza dei casi non li utilizza in via esclusiva e mai contemporaneamente, lasciando ad altri utilizzatori la disponibilità degli stessi. Peraltro, risulta che per prassi commerciale diverse compagnie prevedono facilitazioni per tale ipotesi.

Impatti del D.L. 223/06 e della disciplina dell'indennizzo diretto

ANIA ritiene che il presente Regolamento dovrebbe attendere la conversione in legge del D.L. n. 223/06 per effetto delle conseguenze derivanti dall'articolo 8 del predetto Decreto che vieta la fissazione di prezzi minimi e sconti massimi. Tale disposizione avrebbe un impatto sul contenuto della comunicazione di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

ANIA fa inoltre notare che l'introduzione del regime dell'indennizzo diretto potrebbe produrre alcune sensibili variazioni sulla struttura contrattuale delle polizze, con particolare riferimento all'eliminazione di alcune clausole contrattuali.

Non si condivide la proposta avanzata, giacché gli eventuali impatti delle emanande normative citate sono esclusivamente rappresentati dalla semplificazione delle informazioni contenute nella parte 3 dell'allegato 1 del presente Regolamento, già attualmente opzionali in funzione delle specifiche caratteristiche contrattuali o di costruzione tariffaria di ciascuna compagnia.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Art. 2- Obblighi di comunicazione.

Comma 1

ANIA propone di tenere conto delle modalità di collocamento dei contratti r.c.auto e di distinguere pertanto, in ordine all'obbligo di comunicazione, tra imprese operanti con tecniche di comunicazione a distanza ed imprese operanti tramite reti di intermediari prevedendo l'obbligo di invio della comunicazione solo per le prime.

Proposta non accolta: come riferito dall'ANIA, le imprese operanti attraverso reti di intermediari che assorbono circa il 92% del mercato r.c.auto, sarebbero escluse dall'obbligo di comunicazione, mentre sarebbero soggette alle disposizioni in esame le imprese operanti con tecniche di comunicazione a distanza, le quali per effetto degli obblighi imposti dall'ISVAP con circolare 502/2003, già forniscono l'attestazione dello stato del rischio al domicilio del contraente. Limitare l'obbligo di invio della comunicazione e dell'attestazione sullo stato del rischio alle sole imprese che operano a distanza equivarrebbe pertanto a svuotare di fatto la disposizione mantenendo, in buona sostanza, il regime attuale.

Si osserva altresì che l'art.134 del Codice stabilisce che l'impresa deve "consegnare" l'attestazione all'avente diritto rinviando al Regolamento le modalità concrete dell'obbligo. La consegna mediante invio al domicilio, in luogo della previgente messa a disposizione, appare modalità più consona ad una piena realizzazione degli obiettivi di informativa dell'utente e di libero esercizio della facoltà di

scelta dello stesso o di altro assicuratore.

Lo Studio legale Pecora lamenta la genericità della previsione di cui al comma 1 avuto riguardo al luogo dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione. In particolare segnala la mancata previsione del diritto del contraente di ottenere la comunicazione e con essa l'attestazione sullo stato del rischio recandosi presso gli uffici dell'assicuratore senza dover necessariamente attenderne l'invio.

Proposta non accolta: per un ordinato svolgimento delle operazioni amministrative, non si ritiene possibile consentire al contraente ulteriori opzioni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 in materia di duplicati.

Il Centro Tutela Consumatori di Bolzano propone mezzi di invio della comunicazione quali raccomandata, telefax e mail che possano provare la ricezione da parte del contraente nonché la precisazione di obblighi di conferma scritta del ricevente in tutti i casi di trasmissione, inoltro e consegna di documenti citati nel presente Regolamento

Proposta non accolta: Il tenore della disposizione regolamentare in parola fa riferimento all'obbligo di comunicazione e di rilascio dell'attestazione che risulta correttamente adempiuto dall'impresa attraverso l'invio dei suddetti documenti al domicilio del contraente nei termini indicati.

Si rileva altresì che la fissazione di un termine minimo di trenta giorni prima della scadenza del contratto tende ad assicurare al contraente la conoscenza delle informazioni necessarie per operare una scelta consapevole circa l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale con lo stesso assicuratore ovvero di rivolgersi ad altri operatori. La soluzione individuata tende a contemperare l'esigenza del consumatore ad ottenere tempestiva informativa presso il proprio domicilio con la necessità di non imporre costi amministrativi esuberanti rispetto alle finalità perseguite.

La verifica in merito al corretto adempimento delle disposizioni da parte delle imprese attiene alle specifiche competenza di questa Autorità che valuta la coerenza delle procedure messe in atto con gli obiettivi da perseguire.

Comma 2

Lo studio legale Pecora segnala l'inutilità della previsione che avrebbe il solo fine di confermare una disposizione contrattuale comunque valida ed efficace.

Proposta non accolta: la precisazione è ritenuta opportuna, tenuto conto dell'ampia diffusione di clausole contrattuali che, pur prevedendo l'obbligo di disdetta, lo rendono inefficace attraverso la contestuale previsione della cessazione degli effetti del contratto qualora, in presenza di adeguamento di premio, il contraente non abbia manifestato la propria volontà di proseguire il rapporto contrattuale. Si tratta pertanto di una disposizione che risponde ad un'esigenza di chiarezza a maggior tutela degli interessi dei contraenti.

Comma3

Sia l'ANIA che lo Studio legale Pecora sollevano critiche di poca chiarezza in ordine alla formulazione ed alle finalità della disposizione, segnalando in particolare la possibile incongruenza della norma in commento con i termini previsti per la formalizzazione della disdetta da parte dell'assicuratore ai sensi dell'art. 172 comma 2 del decreto.

Osservazione parzialmente accolta: la disposizione non intendeva porsi in contrasto con il citato art. 172 comma 2 che intende prevedere, qualora la compagnia abbia già determinato al momento

dell'invio della comunicazione la propria volontà di disdire il contratto, la facoltà di specificare nella comunicazione medesima gli obblighi previsti dall'art.132, comma1 del Codice delle Assicurazioni e, in particolare, l'obbligo in capo all'impresa, di accettare le proposte di assicurazione da parte del medesimo cliente precedentemente disdettato.
Il comma è stato di conseguenza modificato.

Art. 3 – Contenuto della comunicazione

ANIA propone che sia prevista la consegna dell'attestazione all'assicuratore anche nel caso di rinnovo del contratto con la stessa compagnia.

Proposta non accolta: l'art. 134 comma 4 del Codice delle Assicurazioni fa riferimento alla stipula del contratto da cui discende la necessità di consegna dell'attestato di rischio. In base ad una lettura squisitamente letterale, l'obbligo di consegna dell'attestato di rischio da parte del contraente all'assicuratore sussisterebbe, oltre che nel caso di stipula di contratto con altra compagnia rispetto a quella che ha garantito il rischio per l'annualità precedente, ai casi di stipula con lo stesso assicuratore qualora il contratto non preveda clausole di tacito rinnovo; si osserva peraltro che, in tale ultima circostanza, la norma prevederebbe un inutile adempimento privo di alcun vantaggio informativo per la compagnia che ben conosce le informazioni contenute nell'attestato del suo cliente. Né si può ritenere che tale restituzione possa contribuire a ridurre i rischi di contraffazione.

In ordine al punto 3 dell' Allegato 1 l'ANIA rileva che la richiesta indicazione delle specifiche voci che confluiscono nella complessiva variazione di premio rispetto all'anno precedente non avrebbero per l'utente una reale utilità; se ne propone pertanto l'eliminazione.

Proposta non accolta: una informativa particolareggiata sul premio e sulle sue componenti costituisce un elemento di chiarezza e trasparenza utile al consumatore. Ciò vale anche per le informazioni in merito ai sinistri.
D'altra parte le osservazioni sui problemi che potrebbero sorgere a seguito della introduzione del regime di indennizzo diretto potranno trovare idonea soluzione nell'ambito dell'autonomia contrattuale, una volta definito l'impianto del nuovo sistema.

Lo Studio legale Pecora rileva, in via generale, che le informazioni di cui alla comunicazione dovrebbero essere già note al contraente in quanto inserite nella nota informativa precontrattuale. Ne ritiene dunque inutile il contenuto. Fa inoltre notare che, in alcuni casi tale comunicazione risulta tardiva rispetto ai tempi contrattualmente previsti per l'esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente.

Proposta non accolta: la finalità della disposizione è quella di fornire al contraente una informativa su alcuni elementi, quali le modalità di disdetta ed il premio di rinnovo, la cui utilità si palesa in un momento della vicenda contrattuale prossimo alla scadenza, momento in cui l'assicurato si appresta ad effettuare la scelta in ordine alla eventuale prosecuzione del rapporto con il proprio assicuratore. Si ritiene pertanto che le informazioni di cui trattasi contribuiscano sensibilmente ad accrescere il livello di informazione e trasparenza.
Quanto al rilievo sulla tardività della comunicazione rispetto ai termini di disdetta si ritiene che situazioni di questa tipologia siano del tutto marginali, giacchè devono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: si deve trattare di contratto con tacita proroga che prevede clausola di impegno dell'assicuratore a comunicare la variazione del premio al domicilio del contraente nonché si deve verificare che l'aumento tariffario annuo applicato risulti inferiore al tasso programmato di inflazione.

La Federazione Unitaria SNA UNAPASS propone di aggiungere al comma 1, terzo alinea la locuzione "in assenza di intermediari", sul presupposto che l'articolo 8 comma 1 del DL 4 luglio 2006, n. 233 in corso di conversione in legge, abbia voluto individuare nelle sedi degli intermediari i luoghi precipi di valutazione di convenienza tariffaria e degli interessi degli assicurati.

Proposta non accolta: non si ritiene opportuno introdurre una limitazione della facoltà di scelta da parte dell'impresa circa il canale (intermediario o call center) utilizzabile per fornire all'assicurato le indicazioni in merito al premio di rinnovo. Quanto al riferimento al DL 233 si osserva che il divieto di clausole di esclusiva non può limitare il diritto del consumatore a ricevere al proprio domicilio tempestiva e dettagliata informativa con riferimento alla sua posizione assicurativa obbligatoria; e ciò a prescindere dalle modalità organizzative dell'impresa in materia di struttura della rete di vendita

Art. 4 – Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio.

Comma 1

ANIA e la Federazione Unitaria SNA UNAPASS propongono, in ordine alle modalità di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, che venga introdotta una distinzione tra imprese operanti con tecniche di comunicazione a distanza e imprese operanti attraverso reti di intermediari per cui l'obbligo di invio dell'attestazione al domicilio dell'avente diritto sussisterebbe solo in capo alle prime imprese potendo le seconde assolvere all'obbligo attraverso la mera messa a disposizione del documento presso l'intermediario. La Federazione Unitaria SNA UNAPASS propone inoltre che il periodo temporale di disponibilità dell'attestato presso le agenzie sia ridotto da trenta a quindici giorni e segnala la onerosità per le imprese di invii degli attestati di rischio mediante raccomandata.

Proposta non accolta per le considerazioni già svolte in merito all'obbligo di invio della comunicazione di cui all'art.2.

In ordine alla considerazione svolta in particolare dalla Federazione Unitaria SNA UNAPASS per cui la messa a disposizione del documento in luogo del suo invio eviterebbe alle imprese i costi delle raccomandate, si rileva che il Regolamento non impone alle imprese l'utilizzo di specifiche forme di trasmissione.

ANIA rileva inoltre la necessità di integrare lo schema di Regolamento prevedendo le ipotesi recate dal D.P.R. n.45/81 in cui non deve essere emessa l'attestazione sullo stato del rischio.

Proposta non accolta: le fattispecie disciplinate dalla precedente normativa (art. 3 commi 4 e 6 del DPR 45/81) si riferiscono alla più generale ipotesi di contratti con durata inferiore all'anno regolati nell'allegato 2 – disciplina della CU – regole specifiche lettera e), con riferimento alla classe di assegnazione. Quanto alla previsione dell'articolo 3 comma 5 del DPR 45/81 riferito agli obblighi in capo al coassicuratore delegatario per la consegna dell'attestato di rischio in caso di polizza sottoscritta in coassicurazione, non si ritiene di dover dare rilevanza normativa ad un profilo esclusivamente operativo che può essere disciplinato sul piano dell'autonomia contrattuale, nell'ambito dei rapporti tra i coassicuratori.

ANIA e lo studio legale Pecora osservano che, in base alle nuove disposizioni introdotte in materia dal Codice delle Assicurazioni, il soggetto avente diritto all'attestazione non è il contraente della polizza ma il proprietario del veicolo assicurato. Propongono pertanto di sostituire all'art 4, comma 1 la parola "proprietario" alla parola "contraente".

Proposta non accolta: pur condividendosi le osservazioni formulate in merito al disposto dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, si fa notare che la logica del Regolamento imperniata sull'invio dell'attestazione al domicilio del contraente rappresenta un obbligo generalizzato di invio del documento in parola al soggetto titolare dei diritti derivanti dal contratto (art.4, comma 1) senza tuttavia escludere, qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario, il diritto di tali soggetti di richiedere, senza applicazione di costi, un duplicato dell'attestazione all'assicuratore (art.5, comma 2) che

deve ottemperare in un arco di tempo prestabilito.

Comma 2

Lo Studio legale Pecora segnala una carenza di chiarezza determinata dal riferimento all'esercizio del diritto di disdetta da parte delle imprese.

Proposta accolta. Si modifica pertanto il comma 2.

Comma 3

Lo studio legale Pecora evidenzia una incongruenza sui tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio nel caso di sospensione del contratto, evidenziando in questo caso la mancata previsione di trasmissione almeno trenta giorni prima della data di scadenza del contratto tenuto conto della proroga.

Proposta accolta. Si modifica pertanto il comma 3.

Comma 4

ANIA propone che l'attestazione rettificata, in luogo del previsto invio al domicilio del contraente, sia messa a disposizione degli aventi diritto con modalità differenziate in funzione dei canali di vendita delle polizze r.c.auto scelti dall'impresa.

Proposta non accolta per le considerazioni sopra svolte in materia di invio dell'attestazione.

Lo Studio legale Pecora rileva una imprecisione in relazione alla limitazione dell'obbligo di invio dell'attestazione rettificata ai soli casi di eliminazione come senza seguito di un sinistro con danni a persona. Si osserva al riguardo che anche sinistri riservati con danni alle cose possono teoricamente determinare maggiorazioni di premio e variazioni di classe di merito.

Proposta accolta. Si modifica pertanto il comma 4.

Comma 5

Lo studio legale Pecora segnala l'opportunità di includere la consegna dell'attestato di rischio quando si sia completato il periodo di osservazione anche nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o definitiva esportazione all'estero del veicolo.

Proposta accolta. Si modifica pertanto il comma 5.

ANIA e Federazione unitaria SNA UNAPASS propongono di specificare al comma 3 l'obbligo per il delegato di esibire un proprio valido documento di identità.

Proposta non accolta: si ritiene inutile dover specificare quanto richiesto, giacché per verificare la correttezza della delega esibita, per prassi l'assicuratore deve procedere a verificare l'identità del delegato.

La disposizione ha un contenuto innovativo rispetto alla precedente disciplina poiché prevede la presentazione di copia del documento di identità del delegante a dimostrazione della sua volontà e consapevolezza di ottenere il rilascio del documento per il tramite del soggetto delegato.

Art. 5 – Rilascio di duplicati dell’attestazione sullo stato del rischio

Comma 1

Lo Studio legale Pecora avanza critiche in ordine all’uso del termine “rilascia” in quanto ritenuto foriero di dubbi interpretativi in relazione al diverso termine “trasmettono” utilizzato nell’art.4 comma 1, nonché in ordine all’esclusione di costi per il rilascio del duplicato nei casi di smarrimento o deterioramento dello stesso. Sottolinea l’incertezza sul soggetto al quale debba essere richiesto il duplicato

Proposta non accolta: si osserva al riguardo che in relazione al rilascio di duplicati, proprio per la natura degli stessi, si è ritenuto preferibile lasciare alle parti maggiori spazi di libertà in ordine alle modalità di rilascio, fermo restando l’obbligo del rispetto del termine di quindici giorni dalla richiesta entro il quale l’assicuratore deve provvedere.

In ordine alla previsione della esclusione di costi a carico dell’avente diritto si ritiene di confermare tale disposto in quanto posto a tutela delle esigenze del consumatore in relazione a fatti che possono, nella pratica, verificarsi.

In merito al soggetto nei confronti del quale deve essere avanzata richiesta di duplicato il riferimento volutamente generico all’assicuratore, consente al contraente di rivolgersi indifferentemente alla compagnia o all’intermediario che ha stipulato il contratto.

Comma 2

La Federazione Unitaria SNA UNAPASS propone l’eliminazione del comma 2 ritenendo la disposizione in contrasto con il disposto dell’art. 134, comma 1, del Codice delle Assicurazioni.

Proposta non accolta. L’art. 134 del Codice identifica nel proprietario il soggetto avente diritto al rilascio dell’attestazione che, in caso di mancata coincidenza con la figura del contraente, può ottenere il documento su richiesta. La disposizione in questo caso non innova rispetto all’attuale normativa che impone la messa a disposizione dell’attestato, salvo l’arco temporale di riferimento, ora più ampio.

Comma 3

Lo studio legale Pecora osserva l’utilizzo del diverso termine “consegnato” in luogo di “rilasciato” e si domanda se tale diverso termine sottende ad una diversa modalità di rilascio del duplicato dell’attestato di rischio.

Proposta accolta: pur essendo il termine “consegna” sinonimo di “rilascio”, lo si sostituisce per evitare possibili dubbi.

Art. 6 – Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio.

Le osservazioni dell’ANIA si concentrano sulla previsione di cui alla lettera g) che introduce l’obbligo di indicazione della classe di merito di assegnazione CU a tutti i veicoli assicurati con forme tariffarie “bonus malus” e assimilate, segnalando un’eccessiva onerosità per le imprese a fronte di un vantaggio marginale per i contraenti, data la scarsa diffusione di tariffe bonus-malus e assimilabili per tipologie di veicoli diversi da ciclomotori, motocicli e autovetture.

Al riguardo propone la modifica della norma eliminando il riferimento a tutte le categorie di veicoli e limitando pertanto la previsione alle sole autovetture, ciclomotori e motocicli.

Proposta non accolta: le esigenze di trasparenza ed informativa poste a base della disposizione devono trovare applicazione rispetto a tutte le categorie di veicoli per i quali sia stato stipulato un contratto sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza contrattuale la variazione del

premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo.

Lo studio legale Pecora evidenzia alcune imprecisioni terminologiche alla lettera b con particolare riferimento alla circostanza che la ditta individuale non configura una personalità giuridica. Analogamente segnala che l'oggetto dell'assicurazione non riguarda il veicolo ma la responsabilità civile conseguente alla sua circolazione.

Proposta accolta. Si modifica l'articolo 6 alle lettere b) e d).

Lo studio legale Pecora e la Federazione Unitaria SNA UNAPASS segnalano che occorre sostituire l'indicazione del contraente con quella del proprietario tra gli elementi indicati nell'attestato di rischio, tenuto conto che la classe di merito indicata si riferisce al proprietario del veicolo.

Proposta non accolta: l'indicazione del contraente nell'attestato non smentisce quanto previsto dalla norma (art. 134 comma 3) circa l'attribuzione della classe di merito al proprietario del veicolo, ma ha il pregio di consentire il collegamento tra il veicolo, la polizza e il contraente della stessa, tenuto conto che l'individuazione della proprietà del veicolo è rilevabile da altro documento a disposizione dell'assicuratore.

Art. 7 – Decorrenza e durata del periodo di osservazione

ANIA propone, in considerazione anche della possibile sovrapposizione di termini obbligatori relativi agli obblighi di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio, che il termine iniziale minimo del periodo di osservazione debba terminare tre mesi prima della scadenza contrattuale, ferma la possibilità delle singole imprese di ridurlo a due mesi come proposto nel Regolamento.

Lo Studio legale Pecora e RAS ritengono che la scadenza del periodo di osservazione debba essere quanto più ravvicinata alla scadenza contrattuale e che pertanto il termine dello stesso fissato dal Regolamento in due mesi prima della scadenza risulta troppo distanziato con la conseguente possibilità di mancata menzione nell'attestazione di sinistri verificatisi nel corso del contratto.

Proposte non accolte: in considerazione del tenore della norma di cui all'art. 134 comma 3, risulta necessario uniformare per tutte le imprese di assicurazione la durata del periodo di osservazione cui le stesse devono fare riferimento nella descrizione della sinistralità riportata nell'attestazione sullo stato del rischio.

D'altra parte, considerato che l'invio dell'attestazione medesima all'indirizzo del contraente deve essere effettuato almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, non risulta possibile ridurre ulteriormente il disallineamento temporale tra durata contrattuale e periodo di osservazione.

Art. 8 – Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore – Validità dell'attestazione.

ANIA e studio legale Pecora rilevano la necessità di consegna dell'attestato di rischio all'assicuratore in ogni caso e non soltanto in caso di sottoscrizione del contratto con diverso assicuratore rispetto alla copertura dell'annualità precedente.

Proposta non accolta: valgono le stesse considerazioni di cui all'art. 3 comma 1

Lo studio legale Pecora evidenzia una incongruenza logica tra la validità di dodici mesi dell'attestato e il possibile utilizzo dello stesso fino a diciotto mesi dalla scadenza contrattuale a

patto che il contraente possa dichiarare di non avere circolato per tutto il periodo intercorrente dalla precedente scadenza contrattuale e non già relativamente agli ultimi sei mesi.

Proposta non accolta: la validità per dodici mesi dell'attestato deve implicitamente intendersi correlata all'assenza di circolazione e consente in alcuni casi di discontinuità nella copertura assicurativa, di far valere la propria storia pregressa in materia di sinistralità provocata. I casi di validità dell'attestato per dodici mesi fanno riferimento a specifici eventi che conducono ad una sostituzione del veicolo al quale l'attestato si riferisce. Nel caso in esame invece restando invariato la correlazione tra soggetto proprietario e veicolo, da un lato si amplia il periodo di validità ma dall'altro lo si condiziona al rilascio di una dichiarazione relativa all'assenza di circolazione per tutto il periodo intercorrente tra la precedente scadenza contrattuale e la successiva garanzia; e ciò per evitare eventuali abusi.
Si modifica l'art. 8 comma 4.

ANIA propone di inserire tra le ipotesi menzionate nell'articolo 8 comma 5 anche il caso di cui all'art. 103 del Codice della Strada relativo alla cessazione definitiva della circolazione del veicolo, con riconsegna dei relativi documenti e delle targhe.

Proposta accolta. Si modifica l'art. 8 comma 5.

ANIA propone inoltre di inserire nel comma 5 l'ipotesi di furto totale, consentendo di abrogare totalmente le disposizioni della circolare ISVAP 555/2004.

Proposta accolta. Si modifica l'art. 8 comma 5 e si integra il comma 2. Per analogia si modifica anche l'art. 4 comma 5.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti propone di estendere il periodo di validità dell'attestato di rischio a dieci anni per consentire a coloro che per un lungo periodo non hanno un veicolo di proprietà di valorizzare la loro pregressa storia assicurativa.

Proposta non accolta: per poter valorizzare l'attestato di rischio come documento sintetico che descrive la storia della sinistralità di un soggetto, occorre che il documento riporti con continuità la sinistralità, sia aggiornato e i dati in essi contenuti verificabili da parte dell'assicuratore a cui viene richiesta la copertura assicurativa presso il precedente assicuratore. Si ritiene che la validità di un anno sia coerente con la disciplina normativa e con l'operatività del mercato.

Allegato 2- Disciplina della classe di merito di conversione universale CU.

Lettera a) Regole specifiche

ANIA rileva che il nuovo art. 132 del Codice nel confermare l'obbligo a contrarre ed a tariffare prevede che vada fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestazione, nonché l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. A giudizio dell'ANIA tale previsione normativa costituisce una specifica deroga all'obbligo a contrarre a fini antifrode e di corretta assunzione del rischio. Propone pertanto di modificare il punto a) delle Regole specifiche dell'Allegato 2 prevedendo l'assegnazione alla classe di merito CU 18 nella sola ipotesi di mancata consegna dell'attestazione e che il contratto non può essere stipulato in caso di mancata esibizione della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o del certificato di proprietà, giacché tale fattispecie viene ritenuta di maggiore gravità.

Proposta non accolta: l'allegato 2 stabilisce le regole di assegnazione alla classe CU in determinate ipotesi individuate. La questione della corretta interpretazione è portata dell'art. 132

non risulta pertinente con il Regolamento in esame.

Lettera b) Regole specifiche

La Federazione Unitaria SNA UNAPASS propone di ampliare oltre i cinque anni il periodo che l'assicuratore deve valorizzare nell'assunzione di un rischio coperto all'estero previo rilascio di idonea dichiarazione da parte dell'assicuratore straniero.

Proposta non accolta: il periodo di 5 anni rappresenta una soluzione di equilibrio rispetto a quanto previsto per altre fattispecie, con riferimento ad esempio alla disciplina attuale delle informazioni di dettaglio sulla sinistralità pregressa riportati nell'attestato di rischio.

Lettera e) Regole specifiche

ANIA segnala che nel caso di contratti con durata inferiore all'anno per i quali non si disponga di attestato di rischio relativo alla precedente annualità, non viene previsto l'obbligo di inserimento di tale polizza nella CU 14 similmente a quanto in precedenza previsto dall'art. 7 DPR 45/81.

Proposta accolta: si modifica la lettera e) dell'allegato 2.

REGOLAMENTO N.XX CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Il regolamento è emanato in attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (art. 134, Capo II, Titolo X), che attribuisce all'Isvap il potere di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio, il suo periodo di validità, la decorrenza e la durata del periodo di osservazione dei sinistri. L'attestazione sullo stato del rischio è un documento fondamentale per il contraente che intenda instaurare un nuovo rapporto contrattuale in sostituzione del precedente.

Il regolamento obbliga le imprese ad inviare al domicilio del contraente l'attestazione sullo stato del rischio almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Contestualmente all'attestazione sullo stato del rischio le imprese, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 191, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 209/05, debbono dare comunicazione scritta al contraente della scadenza della copertura annuale, dei tempi e modalità da seguire per la comunicazione dell'eventuale disdetta in caso di contratti con clausola di tacito rinnovo, nonché fornire, direttamente o per il tramite di intermediari o *call center*, indicazioni sul premio di rinnovo.

Grazie al possesso con congruo anticipo della comunicazione e dell'attestazione sullo stato del rischio, gli assicurati sono messi in condizione di valutare la convenienza della propria posizione assicurativa. L'iniziativa ha come obiettivo di consentire agli assicurati, attraverso un miglior livello di informativa, il pieno e consapevole esercizio del diritto alla mobilità in ordine all'assicurazione r.c.auto, in funzione di protezione degli interessi degli stessi e di incentivazione della concorrenza tra imprese.

Resta invariato per i consumatori l'accesso alle informazioni presenti sui siti internet delle imprese, con particolare riguardo alla possibilità di calcolare un preventivo personalizzato che rimane vincolante per almeno sessanta giorni.

Il regolamento individua inoltre in modo univoco per tutte le imprese il periodo di osservazione cui devono fare riferimento nella descrizione della sinistralità contenuta nell'attestazione sullo stato del rischio.

Il contenuto dell'attestazione rimane invariato rispetto alle disposizioni attualmente vigenti, fatta eccezione per l'obbligo di indicazione della classe universale di conversione che viene ora estesa a tutti i veicoli, oltre che ai ciclomotori, motocicli e alle autovetture.

Il regolamento non disciplina al momento l'eventuale istituzione, prevista dall'art.134, comma 2 del Codice, di una banca dati elettronica per la gestione delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio. Il tema sarà oggetto di successiva valutazione.

* * *

Il regolamento viene messo a disposizione per la pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni devono essere inviate all'Autorità entro il 24 luglio 2006 al seguente indirizzo di posta elettronica: regolamento4@isvap.it.

Le osservazioni pervenute verranno pubblicate nel sito dell'Autorità, con indicazione del mittente.

Roma, 22 giugno 2006

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

REGOLAMENTO N. XX DEL XX

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformità all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all'art. 191, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto r.c.auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1 (Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "imprese" o "assicuratore": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, ivi abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria

- della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- c) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - e) “attestazione sullo stato del rischio”: il documento che l’impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
 - f) “classe di merito”: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall’impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
 - g) “periodo di osservazione”: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell’attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
 - h) “regole evolutive”: modalità definite dall’impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f);
 - i) “sinistro riservato” o “sinistro posto a riserva”: sinistro per il quale l’impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
 - j) “sinistro eliminato come senza seguito”: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l’impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;

Art. 2

(Obblighi di comunicazione)

1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L’obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l’assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all’art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all’allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
 - la data di scadenza del contratto;
 - modalità di esercizio della eventuale disdetta contrattuale da parte del contraente;
 - indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o *call center*.

Art. 4

(Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero l'esercizio della disdetta contrattuale da parte delle imprese.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato per danni a persona, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.
5. In caso di furto del veicolo in corso di contratto per il quale il periodo di osservazione risulti concluso le imprese inviano al contraente la relativa attestazione.

Art. 5

(Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
3. Il duplicato può essere consegnato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Art. 6

(Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) il nome del contraente se persona fisica ovvero la denominazione sociale o la denominazione della ditta se trattasi di contraente persona giuridica;
 - c) il numero del contratto di assicurazione;
 - d) i dati della targa del veicolo assicurato o, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
 - e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
 - f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
 - g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale come definita

nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j) la firma dell'assicuratore.

Art.7

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8

(Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore - Validità dell'attestazione)

1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.
4. Nel caso di un veicolo il cui contratto sia scaduto da più di dodici mesi ma non oltre i diciotto rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione, semprechè il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo.
6. Nel caso di trasferimento della proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella

relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:
 - la circolare Isvap n. 111 dell'8 marzo 1989;
 - la circolare Isvap n. 260 del 30 novembre 1995;
 - la circolare Isvap n. 420 del 7 novembre 2000;
 - la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
 - la circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005 con esclusione dell'art. 6.

Art. 10
(Modalità organizzative)

1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento, con particolare riguardo al rispetto dei termini di trasmissione dell'attestazione sullo stato del rischio.

Art. 11
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'Isvap. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Comunicazione

Allegato 1

1. Informazioni generali

Polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Scadenza: gg/mm/aa

Inserire la seguente frase:

“In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio; quest’ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.”

2. Informazioni sulla disdetta contrattuale

In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:

“Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta”

Negli altri casi:

“Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che il Suo contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax entro 15 giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i-----”

Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172 comma 1 D.Lgs. 209/2005), inserire la seguente frase:

“Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i-----”.

* * *

Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo

Inserire la seguente frase:

“Il premio relativo all’annualità precedente è pari a € XXXXX
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è: € XXXXXXXXX

La differenza rispetto all’annualità precedente è data dai seguenti fattori:

+/- €YYYYY per variazione tariffaria,

+/- per variazione classe di merito,

+/- per-----."

Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell'annualità in scadenza, inserire la seguente frase:

"nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n.—sinistri:

- sinistro n. ----- del gg/mm/aa parti:----- importo liquidato:€----- il gg/mm/aa
- sinistro n. ----- del gg/mm/aa parti:----- importo liquidato:€----- il gg/mm/aa

Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo per la prossima annualità è pari a €----- Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale".

Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell'impresa aggiungere la seguente frase:

"Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:"

inserire la tabella seguente

Garanzie prestate	Premio annualità precedente	Massimale annualità precedente	Premio offerto	Massimale offerto
Furto				
Incendio				
Cristalli				
Assistenza				

* * *

Qualora invece l'impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo

Inserire la seguente frase:

"Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga al suo agente/punto vendita/nostro call center ----- che Le darà informazioni su:

- premio di rinnovo r.c.auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente.
- (qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito;
- (qualora previsto) premio di rinnovo e capitali garantiti per le garanzie accessorie."

Criteria di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

TABELLA 1

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe

di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un "doppio binario" (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti

nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

- c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di “franchigia” il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all’anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso l’impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
- h. Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i. Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificazione di cessazione della circolazione,

le imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

REGOLAMENTO N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV (VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA la necessità di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformità all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all'art. 191, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto r.c.auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) "imprese" o "assicuratore": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione

- Europea diverso dall'Italia, ivi abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
- c) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
 - e) "attestazione sullo stato del rischio": il documento che l'impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
 - f) "classe di merito": categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall'impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;
 - g) "periodo di osservazione": il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;
 - h) "regole evolutive": modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera f;
 - i) "sinistro riservato" o "sinistro posto a riserva": sinistro per il quale l'impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;
 - j) "sinistro eliminato come senza seguito": sinistro riservato ai sensi della precedente lettera i), per il quale l'impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;
 - k) "contratto di leasing": contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2

(Obblighi di comunicazione)

1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.
2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l'assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:
 - la data di scadenza del contratto;

- eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o *call center*.

Art. 4

(Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.
4. Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.
5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'articolo 171 comma 1, lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

Art. 5

(Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.
2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Art. 6

(Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio)

1. L'attestazione contiene:
 - a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

- b) il nome del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j) la firma dell'assicuratore.

Art.7

(Decorrenza e durata del periodo di osservazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8

(Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore - Validità dell'attestazione)

1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.
2. Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio

risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

4. In deroga al comma 2 la validità dell'attestazione sullo stato del rischio è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purchè in corso di validità.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 9 (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate:

- la circolare Isvap n. 111 dell'8 marzo 1989;
- la circolare Isvap n. 260 del 30 novembre 1995;
- la circolare Isvap n. 420 del 7 novembre 2000;
- la circolare Isvap n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;
- la circolare Isvap n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10 (Modalità organizzative)

1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'Isvap. E' inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore Il 1 gennaio 2007

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Comunicazione

Allegato 1

1. Informazioni generali

Polizza n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

scadenza: gg/mm/aa

Inserire la seguente frase:

“In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio; quest’ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.”

2. Informazioni sulla disdetta contrattuale

In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:

“Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta”

Negli altri casi:

“Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che il Suo contratto prevede l’obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax entro 15 giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i-----”.

Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172 comma 1 D.Lgs. 209/2005), inserire la seguente frase:

“Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i-----”.

Qualora l’impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo

Inserire la seguente frase:

“Il premio relativo all’annualità precedente è pari a € XXXXX
Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è: € XXXXXXXXX,

La differenza rispetto all’annualità precedente è data dai seguenti fattori:

+/- €YYYYY per variazione tariffaria,
+/- per variazione classe di merito,
+/- per-----”.

Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell'annualità in scadenza, inserire la seguente frase:

“nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n.—sinistri:

- sinistro n. ----- del gg/mm/aa parti:----- importo liquidato:€----- il gg/mm/aa
- sinistro n. ----- del gg/mm/aa parti:----- importo liquidato:€----- il gg/mm/aa

Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito xx corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo per la prossima annualità è pari a €----- Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale”.

Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell'impresa aggiungere la seguente frase:

“Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:”

inserire la tabella seguente

Garanzie prestate	Premio annualità precedente	Massimale annualità precedente	Premio offerto	Massimale offerto
Furto				
Incendio				
Cristalli				
Assistenza				

-----00-----

Qualora l'impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:

3. Informazioni sul premio di rinnovo

Inserire la seguente frase:

“Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga al suo agente/punto vendita/nostro call center ----- che Le darà informazioni su: premio di rinnovo r.c.auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente.

In ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www.) può calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido per almeno sessanta giorni dalla data di consultazione.

(qualora previsto) eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito;

(qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.”

Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

TABELLA 1

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe

di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un "doppio binario" (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà di scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

TABELLA 2
Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche

- a. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b. Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti

nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

- c. Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di “franchigia” il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.
- d. La disposizione di cui alla lettera a. non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e. Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all’anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l’indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe Cu 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell’esercizio del diritto al ripensamento. In quest’ultimo caso l’impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.
- f. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g. In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’attestazione deve essere inviata a quest’ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.
- h. Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulta rivenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo rivenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i. Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:
 - vendita,
 - demolizione,
 - furto di cui sia esibita denuncia,
 - certificazione di cessazione della circolazione,
 - definitiva esportazione all’estero,
 - consegna in conto venditale imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all’entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- j. Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell’art. 8 comma 7 del presente Regolamento.